

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia (1946)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Si riprende la discussione del bilancio delle corporazioni.

PRISIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio delle corporazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cartoni.

CARTONI. Camerati! L'odierna discussione mi porge l'opportunità di trattare, sia pure sommariamente, due argomenti di notevole importanza per l'attività legislativa e corporativa del Ministero delle corporazioni.

Uno è quello di risolvere il problema della disciplina del commercio in modo più radicale, organico e definitivo di quanto non faccia la legge 16 dicembre 1926. Già avanti nel suo quinto anno di vita la legge sull'esercizio del commercio ha dimostrato la necessità di una sua riforma, necessità che non è stata eliminata col blocco posto per un quinquennio alle licenze di negozi alimentari. Senonchè quando si viene ad esaminare in base a quali criteri potrebbe ispirarsi la riforma, si rimane oltremodo perplessi di fronte alla complessità del problema e alla stessa molteplicità delle possibili soluzioni. Certamente la sua applicazione ha dato luogo a molteplici inconvenienti; ci si deve contentare pertanto di qualche parziale ritocco della legge, così da eliminare gli inconvenienti della sua applicazione; o non si deve piuttosto affrontare il problema alla base e pensare ad una riforma su nuove direttive, più conformi alle esigenze permanenti della economia commerciale e dell'equilibrio economico generale?

Giacchè è fuori di dubbio che la legge 16 dicembre ha adempiuto una importante funzione disciplinatrice in una determinata fase del ciclo economico che attraversiamo. Nel 1926 noi eravamo ancora in pieno periodo di inflazione; e quindi in pieno col continuo aumento dei prezzi, si avevano improvvisazioni nel campo commerciale che furono causa di discredito per tutto il commercio e che, costituendo un fenomeno patologico, dove-

vano essere soppresse. Dominare il fenomeno dei prezzi, era, dopo il discorso di Pesaro, una necessità politica; ed era quindi necessario avere in mano il congegno di controllo dei prezzi; e nello stesso tempo era una necessità eliminare la inflazione degli esercizi commerciali esercitando una salutare opera selettiva. L'Istituto della licenza, accompagnata dalla cauzione, fu appunto tale congegno, congegno di cui l'organizzazione sindacale cronometrò giorno per giorno il movimento, fra le resistenze e, spesso le diffidenze di quella parte degli interessati che nell'azione disciplinatrice non sono sempre disposti a ravvisare un'azione di tutela.

Ma questa prima fase del ciclo economico è stata superata. Le date che segnano le tappe di questo superamento sono:

16 agosto 1926: Discorso di Pesaro;

settembre 1926-giugno 1927: Rivalutazione;

luglio-dicembre 1927: Stabilizzazione di fatto;

21 dicembre 1927: Decreto per la stabilizzazione;

18 novembre 1930: Provvedimenti di adeguazione.

Queste date raccontano nel loro schematico la storia del processo col quale la ferrea logica del Capo ha condotto l'economia del paese alla fase della deflazione e della stabilizzazione. Quantunque la crisi che si abbatte sul mondo non possa non avere le sue ripercussioni anche sull'economia del nostro paese — dove peraltro le conseguenze sono meno gravi che altrove — pure noi abbiamo tutte le condizioni di un nuovo equilibrio economico, il quale, coi provvedimenti di adeguazione dello scorso novembre — si è sistemato intorno a quota 90. C'è quindi da domandarsi se non convenga dare alla disciplina del commercio — questo grande volante dell'economia — un assetto più stabile e, come dicevo da principio, più radicale, organico e definitivo.

Ma in che modo? Quali le direttive? Secondo criteri di larghezza o con criteri di restrizione? Imponendo dei requisiti oggettivi o imponendo anche dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio? In alcuni paesi, come in Isvezia, è adottato il principio dei requisiti soggettivi, poichè ivi si richiede all'aspirante all'esercizio del commercio che dimostri con un esame la sua capacità. Ma è dubbio che questo sistema si adatti all'indole ed alle condizioni del nostro paese — senza dire delle enormi difficoltà che si incontrano per misurare la capacità di un indi-